

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che, introducendo in capo a chi presenta domanda di assegni familiari o di credito d'imposta per figli il requisito di avere diritto a risiedere nel Regno Unito, tale Stato è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 <sup>(1)</sup>;
- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La Commissione sostiene che imponendo a chi presenta domanda di assegni familiari o di credito d'imposta per figli il requisito di avere diritto a risiedere nel Regno Unito per essere trattato come un residente in tale Stato, il Regno Unito ha imposto una condizione non consentita dal regolamento (CE) n. 883/2004.

In subordine la Commissione afferma che imponendo il requisito del diritto a prestazioni di sicurezza sociale, automaticamente soddisfatto dai suoi cittadini, il Regno Unito ha creato una situazione di discriminazione diretta contro i cittadini di altri Stati membri, violando così l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2014 —  
Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiwicz****(Causa C-315/14)**

(2014/C 329/04)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti***Ricorrente:* Marchon Germany GmbH*Resistente:* Yvonne Karaszkiwicz**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una normativa nazionale ai sensi della quale possono essere «nuovi clienti» anche quelli procurati dall'agente commerciale che in effetti intrattengono già affari con il preponente per quanto riguarda gli articoli da questi commercializzati in una determinata gamma di prodotti, ma non per quelli per i quali il preponente ha conferito all'agente commerciale un incarico di vendita esclusivo.

<sup>(1)</sup> GU L 382, pag. 17.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 9 luglio 2014 —  
Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld****(Causa C-332/14)**

(2014/C 329/05)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof